

Comune di SCORDIA

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti per le reti di telefonia radiomobile e degli impianti di trasmissione radiofonica, televisiva e servizi similari.

ART. 1

L'installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti, delle aree archeologiche e delle aree naturali protette, oltre che la normativa statale e regionale sugli impianti ricetrasmittenti.

ART. 2

Le norme e le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio Comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

- TERRITORIO URBANIZZATO (T.U.): intendendo il territorio edificato e/o destinato all'edificazione, oltre ad una fascia di rispetto di ulteriori mt. 100 rispetto ai sopra citati confini;
- AREE SENSIBILI (A.S.): intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo o qualunque altra sede di convivenza;
- TERRITORIO EXTRAURBANO (T.E.): intendendo la restante parte del territorio Comunale.

ART. 3

Valori massimi di campo elettrico per ciascun ambito territoriale e distanze minime rispetto ai confini di ciascun ambito stesso:

AMBITO	Campo elettrico x impianto	Campo elettrico totale	Distanza minima
T.U. Territorio Urbanizzato	1 V/m	3 V/m	200 mt.
A.S. Aree Sensibili	0.5 V/m	2 V/m	300 mt.
T.E. Territorio Extraurbano	3 V/m	5 V/m	100 mt.

ART. 4

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radiobase di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i "piani - programma" che le società concessionarie avranno presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, è istituita la "CONFERENZA CONSULTIVA COMUNALE" sulle emissioni elettromagnetiche.

Gli argomenti riferiti al presente regolamento, sono esaminati dalla commissione, integrata dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio e dai titolari degli impianti di telefonia cellulare, da uno o più rappresentanti dei comitati dei cittadini interessati.

La Commissione ha facoltà di consultare esperti in materia ed ogni altra Associazione interessata che né avrà fatta esplicita richiesta.

msj

ART. 5

Valori massimi di esposizione ai campi elettromagnetici in luoghi dove persone soggiornano per diverso tempo relativamente ad ELETTRODOTTI, CABINE ELETTRICHE, TRALICCI ALTA TENSIONE, ecc.:

LIMITE DI ESPOSIZIONE	0.2 microtesla
OBIETTIVO DI QUALITA'	0.01 microtesla

Distanze minime (per obiettivi qualità):

Linee a:	132.000 volts	220.000 volts	380.000 volts
Distanza:	70 metri	80 metri	150 metri

ART. 6

In considerazione degli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario pari a L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) a titolo di contribuzione alle suddette spese.

Sono altresì dovuti, annualmente, i diritti di segreteria.

ART. 7

Potranno essere autorizzati in modo unitario progetti per lo sviluppo del servizio riguardanti zone della città, che prevedano il posizionamento anche di più impianti a microcella. Tali progetti dovranno ottenere i pareri preventivi da parte dell'I.S.P.E.S.L. e dell'Azienda USL con le modalità descritte all'articolo successivo.

L'Ufficio tecnico comunale dovrà comunicare al Consiglio Comunale l'avvio delle istruttorie relative al rilascio di tali concessioni sul territorio comunale.

Il Consiglio Comunale provvederà ad informare dell'avvio del procedimento amministrativo i residenti della zona interessata, tramite l'affissione di avvisi alla cittadinanza.

ART. 8

Le concessioni e le autorizzazioni verranno rilasciate dall'U.T.C. nei modi attualmente vigenti e subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori, di dichiarazioni asseverate rilasciate da tecnici abilitati relative sia alla sicurezza statica degli impianti installati, sia al rispetto delle disposizioni della legge 46/90 e della normativa antincendio, oltre che dei pareri favorevoli dell'I.S.P.E.S.L. e della A.S.L. competente.

Tali pareri dovranno contenere la valutazione:

- a. del rispetto dei limiti per l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e del rispetto dell'obiettivo di qualità per l'emissione degli impianti come sotto specificato. Per la formulazione del suddetto parere, i soggetti gestori dovranno presentare idonea relazione per la valutazione previsionale dell'esposizione dei recettori prossimi all'impianto nelle condizioni di massima emissione, tenendo conto dei valori di fondo esistenti, rilevati preventivamente in corrispondenza dei recettori stessi;
- b. della conformità della tipologia degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica, sulla base dell'esame della documentazione tecnica fornita dal gestore secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle linee guida applicative del Decreto 10.09.1998, n. 381;

NAI

dell' idoneità del sito destinato ad ospitare l' impianto in relazione alla eventuale presenza di altre fonti di emissione elettromagnetica, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla necessità di riservare misure di maggiore cautela in quei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per periodi prolungati non inferiori alle quattro ore su soggetti esposti per ragioni non professionali;

d. del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni del rumore causato dall' impianto stesso.

Per tutti gli impianti soggetti a concessione edilizia, con riferimento a quanto previsto dall' art. 2-bis del D.L. n. 115/1997 convertito con modificazioni in Legge n. 189/1997, dovrà essere preventivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

ART. 9

Per l' ottenimento della concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare la domanda allegando la seguente documentazione:

1. Schede A e B allegate al presente Regolamento, debitamente compilate e sottoscritte;
2. Estratto catastale dell' area circostante all' impianto;
3. Planimetria aggiornata, in scala 1:1500, con l' individuazione dell' edificio e dell' area interessata all' installazione dell' impianto;
4. Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
5. Relazione tecnica;
6. Progetti elaborati ai sensi della Legge 05.03.1990 n. 46 e del D.P.R. n. 447 del 06.12.1991;
7. Autocertificazione del Tecnico incaricato, con l' obbligo delle seguenti dichiarazioni:
 - Titolo di studio;
 - Piano di studi;
 - Eventuale specializzazione;
 - Iscrizione all' Albo Professionale (settore specifico) Legge 46/90;
 - Possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (D.M. n. 314 del 23.05.1992);
 - Iscrizione all' Albo nazionale Verificatori C.C.I.A.A.;
8. Dichiarazione dell' Autorizzazione Ministeriale rilasciata all' impresa installatrice, prevista dal D.M. n. 314 del 23.05.1992 per l' installazione di impianti di 1° grado e dell' attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
9. Dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico progettista dell' impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI;
10. Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell' impianto.

ART. 10

Nel caso in cui la realizzazione dell' impianto determini una modificazione d' uso del sito ospitante, l' attivazione è subordinata al certificato di idoneità all' uso di cui all' articolo seguente.

ART. 11

Il Dirigente dell' Ufficio Tecnico Comunale, nel caso gli impianti in questione determinino modificazioni d' uso del sito ospitante, rilascerà il nuovo certificato di idoneità all' uso, solo dopo avere acquisito, oltre alla dichiarazione di conformità o al certificato di collaudo degli impianti da installare presentata dal titolare dell' impianto stesso e rilasciata dall' impresa esecutrice dei lavori, corredata dall' attestato di iscrizione agli elenchi della C.C.I.A.A. previsti dall' art. 9 del DPR n. 447.

N.A.R.

del 06.12.1991 (edile ed elettrico) e dall'attestato del Ministero delle PP.TT. di cui alla Legge 109/91 e al D.M. 314/92 (radio-telefonici), anche la relazione sulle misure radioelettriche di prova effettuate dopo l'attivazione sperimentale dell'impianto e le indicazioni relative ai singoli apparati quali: il nome del costruttore, il numero di omologazione e il numero di matricola.

ART. 12

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o dei proprietari stessi.

Prima dell'inizio dei lavori, ogni impianto dovrà essere garantito da apposita assicurazione R.C. che dovrà essere consegnata al Comune, per eventuali danni alle persone e/o alle cose interessate, con un massimale di almeno 15.000.000.000.

ART. 13

E' assegnato il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi similari per integrare la documentazione tecnica relativa agli impianti già installati e funzionanti. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'I.S.P.E.S.L. e dell'A.S.L., i titolari degli impianti - entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del presente regolamento - dovranno inoltrare le relative richieste di parere.

ART. 14

In caso di inadempienza da parte dei concessionari, l'Amministrazione Comunale procederà - previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni - ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e rimozione, provvederà l'Amministrazione in danno al concessionario.

ART. 15

Gli impianti per la telefonia mobile, per la trasmissione radiofonica e televisiva ed ogni altro tipo di impianto ricetrasmittente per servizi similari in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del presente regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito il parere favorevole degli enti preposti alla vigilanza.

Per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già ottenuto l'autorizzazione edilizia ma per i quali i lavori di installazione non siano stati ancora avviati, fermo restando il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del presente regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, l'effettivo inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza.

ART. 16

Su ciascuna struttura, in posizione visibile da area pubblica, dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, indicante i seguenti dati dell'impianto:

STAZIONE CELLULARE PER LA SOCIETA'	
BANDE DI FREQUENZA DI LAVORO	N..... CELLE
POTENZA DI USCITA PER SINGOLO TRASMETTITORE.....	W
PER UN TOTALE DI.....	W
POTENZA EFFETTIVA IRRADIANTE (ERP).....	
ALTEZZA DEL CENTRO DELL'ANTENNA Mt.	

NSI 2

ART. 17

Le eventuali richieste di modifiche alle caratteristiche degli impianti, dovranno essere inoltrate all'I.S.P.E.S.L. ed alla A.S.L. competente per il relativo parere.

Successivamente all'ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti, il Sindaco provvederà a rilasciare il relativo titolo.

ART. 18

L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica del rispetto di tali disposizioni e qualora venissero rilevate inadempienze, il titolo in precedenza rilasciato verrà dichiarato decaduto e verranno applicate le norme generali in materia di abusivismo edilizio riguardanti l'assenza di autorizzazione o concessione edilizia.

ART. 19

Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione relativa dovrà essere inviata alla Azienda U.S.L. che ha rilasciato il nulla osta sanitario, all'I.S.P.E.S.L. ed al Comune.

Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta comunicazione di entrata in esercizio, i gestori dovranno fornire agli stessi enti i risultati della misurazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione revisionale.

Ogni impianto, allo scadere del terzo anno dall'entrata in esercizio, dovrà essere sottoposto a verifica di idoneità. Tale verifica è richiesta comunque nel caso di introduzione di nuove tecnologie.

ART. 20

Tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che disattivi l'impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto.

I dispositivi, i cui prototipi dovranno essere presentati a cura delle aziende, dovranno essere validati da una Commissione Tecnica appositamente costituita.

ART. 21

Le installazioni dei suddetti impianti fissi su aree libere, pubbliche o private, e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette a rilascio di concessione edilizia previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione ad eventuali programmi e piani urbanistici in via di adozione o attuazione e previo parere favorevole della A.S.L. competente per territorio e dell'I.S.P.E.S.L..

Inoltre, tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, delle riserve e delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche, e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia. Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici.

ART. 22

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Scordia, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza della

concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

ART. 23

Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio di telefonia radiomobile e, più in generale, di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva o per servizi similari in prossimità di ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, abitazioni, e comunque a distanze inferiori a 300 metri calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno delle aree adibite a tali attività, fatto salvo il rispetto nelle aree succitate dei valori stabiliti negli obiettivi di qualità di cui al successivo art. 16.

ART. 24

Le concessioni per impianti con potenza superiore a 350 Watt potranno essere rilasciate solo su aree esterne ai centri abitati ed alle zone già destinate all'edificabilità dallo strumento urbanistico vigente.

ART. 25

L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Interministeriale 10.09.1998, n. 381, il quale stabilisce che la realizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione ed il loro risanamento deve avvenire in modo tale da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione garantendo la tutela dai possibili effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici, adotta un ulteriore fattore cautelativo di riduzione delle emissioni in radiofrequenza.

Pertanto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, ogni singolo impianto non potrà generare emissioni che producano densità di potenza e livelli di campo elettrico e magnetico superiori ai seguenti obiettivi di qualità:

- 0.025 W/mq per la densità di potenza;
- 3 V/m per il campo elettrico;
- 0.008 A/m per il campo magnetico.

ART. 26

Per tutti gli impianti già realizzati e funzionanti e per quelli in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale obiettivo di qualità dovrà essere raggiunto entro un anno. I piani di risanamento, con riferimento a tutti gli impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, dovranno essere redatti a cura e spese dei soggetti gestori e sottoposti alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria, dell'I.S.P.E.S.L. ed all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Tali piani potranno prevedere anche la delocalizzazione di impianti, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti, potrà comportare la disattivazione temporanea degli impianti.

n. 11

ART. 27

L'Amministrazione Comunale richiederà ai concessionari l'adozione di tecniche di "roaming" (trasferimento) per limitare il numero di impianti sul territorio Comunale, unificando gli impianti stessi senza alterare la qualità dei sistemi di gestione di telefonia mobile.


ART. 28

Al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela fissate dalla normativa vigente, nonché dell'obiettivo di qualità, si rende necessario procedere alla istituzione di un sistema di monitoraggio dei campi elettromagnetici finalizzato alla valutazione del livello di esposizione della popolazione ai suddetti c.e.m..

I dati rilevati potranno essere liberamente consultati dai cittadini e saranno oggetto di una pubblicazione periodica a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 29

Per curare gli aspetti relativi all'individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radiobase di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché al controllo delle sorgenti elettromagnetiche esistenti sul territorio comunale, alle modalità di attuazione delle azioni di risanamento finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di qualità come sopra descritto e alla realizzazione del monitoraggio ambientale, è istituito un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, del Consiglio Comunale, dell'A.S.L., dell'I.S.P.E.S.L., dai rappresentanti delle Associazioni di tutela della salute, ambientaliste, dei consumatori e dei comitati dei cittadini contro l'elettrosmog, convocato d'iniziativa dell'Amministrazione Comunale almeno due volte ogni anno.



DATI ANAGRAFICI

Società emittente.....
Proprietario..... Città..... CAP.....
Via/Piazza..... n. Tel.
Fax..... E-Mail.....

DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

Nome convenzionale della stazione.....
Sigla della stazione o ID.....
Comune..... Cap..... Via/Piazza..... N.
Altre note al caso ritenute necessarie.....
.....

Sistema di trasmissione (ETACS - GSM - DCS - UMTS).....
Numero di celle.....
Altezza del centro elettrico delle antenne sul piano strada, mt.
Tilt delle antenne.....
Tipo di antenne (data sheet in allegato - piani vert. ed orizz.).....
.....

Direzione di massimo irraggiamento delle antenne (gradi Nord).....
Attenuazione complessiva (Branching + Feeder).....
Numero di canali per cella e potenza di canali.....
.....

Potenza complessiva al connettore di antenna W..... (misura all'uscita TX) con
indicazione delle attenuazioni.....

RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO.....

Firma del titolare o legale rappresentante
.....

DATI TECNICI DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ESISTENTE

Misura del fondo elettromagnetico a banda larga.....
 Marca e modello degli strumenti utilizzati.....
 Scadenza del certificato di calibrazione ed Ente certificante.....
 Banda di frequenza di funzionamento della sonda.....
 Sensibilità minima dello strumento.....
 Isotropicità della sonda.....
 Precisione di calibrazione in frequenza della sonda.....
 Linearità d'ampiezza della sonda.....
 Accuratezza del misuratore applicato alla sonda.....
 Indicazione dell'eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato.....
 Misura del fondo elettromagnetico.....
 Valutazione del campo irradiato su punti significativi nell'area circostante per il raggio di mt.....

Misura del fondo elettromagnetico a banda stretta.....
 Marca e modello degli strumenti utilizzati.....
 Scadenza del certificato di calibrazione ed Ente certificante.....
 Schema del banco di misura.....
 Banda di frequenza di funzionamento del sistema di misura.....
 Tipo di antenna e diagramma di radiazione (data sheet).....
 Curva di calibrazione del fattore di antenna.....
 Sensibilità minima dello strumento di misura.....
 Precisione della calibrazione dell'analizzatore di spettro e dell'antenna.....
 Linearità dell'analizzatore di spettro in frequenza e nella dinamica di misura.....
 Accuratezza del misuratore applicato alla sonda.....
 Indicazione dell'eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato.....
 Misura del fondo elettromagnetico.....
 Valutazione del campo irradiato su punti significativi nell'area circostante per il raggio di mt.....

ALLEGATI:

- Data sheet delle antenne utilizzate, in originale o in fotocopia autenticata;
- Indicazione dei metodi applicati per i suddetti calcoli e le suddette misure, con esposizione delle procedure di calcolo tendenti al risultato;
- Metodo di calcolo del campo elettrico e luoghi di misura.

Firma e timbro del Tecnico compilante e responsabile

.....

N. B.: La documentazione tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore, anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza, ad eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere chiaramente indicati per "doppioni" ma differenziati dalla diversa matricola di fabbrica.